

## **SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E COLLOCAMENTO**

### **INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

Vigente dal 03.05.2023

## Sommario

<b>SEZIONE A – INFORMAZIONI SU REVERSAL SIM S.P.A. E I SUOI SERVIZI .....</b>	<b>2</b>
DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E RECAPITI DELL'INTERMEDIARIO .....	2
LINGUE NELLE QUALI È POSSIBILE COMUNICARE CON LA SIM E RICEVERE DA QUESTA DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI .....	2
METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZABILI CON LA SIM .....	2
AUTORIZZAZIONE A OPERARE E DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE CHE HA RILASCIATO L'AUTORIZZAZIONE .....	2
NATURA, FREQUENZA E DATE DEI RENDICONTI .....	2
SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI O DI GARANZIA DEI DEPOSITI, CON DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI COPERTURA .....	3
<b>SEZIONE B – INFORMAZIONI SULLA POLITICA ADOTTATA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE.....</b>	<b>3</b>
INTRODUZIONE.....	3
LA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE .....	3
I PRINCIPALI PRESIDI .....	4
<b>SEZIONE C – INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI .....</b>	<b>5</b>
LE CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI .....	5
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI .....	8
<b>SEZIONE D – INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA, DI COLLOCAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA .....</b>	<b>14</b>
INFORMATIVA EX ANTE ED EX POST SU COSTI ED ONERI. ....	15
<b>SEZIONE E – INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI .....</b>	<b>15</b>
CLIENTI PROFESSIONALI .....	16
CONTROPARTI QUALIFICATE .....	18
CLIENTI AL DETTAGLIO .....	19
<b>SEZIONE F – INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679 (GDPR) RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>19</b>
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI .....	19
2. DATI PERSONALI TRATTATI .....	20
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO .....	20
4. NATURA DEL CONFERIMENTO, PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO .....	21
5. COMUNICAZIONE DEI DATI .....	22
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL'ESTERNO DELL'UNIONE EUROPEA .....	23
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI .....	23

## SEZIONE A – INFORMAZIONI SU REVERSAL SIM S.P.A. E I SUOI SERVIZI

### Denominazione, indirizzo e recapiti dell'intermediario

Reversal SIM S.p.A. (la “**SIM**” o la “**Società**”), con sede in Milano Corso Venezia 41, telefono 02 49606239; PEC [reversalsim@legalmail.it](mailto:reversalsim@legalmail.it); iscritta al n. 312 dell'Albo delle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 20 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo Unico**”), con delibera Consob N. 22359 del 15/06/2022.

### Lingue nelle quali è possibile comunicare con la SIM e ricevere da questa documenti e altre informazioni

La SIM comunica con i propri clienti (i “Clienti”) in lingua italiana. I documenti contrattuali e le comunicazioni relative ai servizi prestati sono redatti in lingua italiana.

### Metodi di comunicazione utilizzabili con la SIM

L'invio di lettere, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione sono effettuate per posta, consegna di un supporto cartaceo a mano, telefono, *e-mail*.

### Autorizzazione a operare e denominazione e recapito dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione

La SIM può svolgere, in virtù dell'autorizzazione rilasciata dalla Consob N. 22359 del 15/06/2022, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nel prestare raccomandazioni personalizzate al cliente su strumenti finanziari determinati, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'intermediario. Una raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente.

Il servizio di collocamento consiste nella promozione ed offerta, da parte della SIM, di strumenti e prodotti finanziari o di servizi di investimento emessi od offerti da soggetti terzi, i quali abbiano conferito direttamente o indirettamente apposito incarico di collocamento/distribuzione (c.d. “Società Prodotto”). In particolare, la SIM offre al Cliente la possibilità di accedere a una diversificata gamma di prodotti emessi dalle Società Prodotto, alle condizioni da queste previste.

Ulteriori informazioni potranno essere ottenute tramite consultazione del sito internet [www.consob.it](http://www.consob.it) e/o richieste alla Consob, con sede in Roma (00198), Via G.B. Martini n. 3, tel. 06/847771, fax 06/8417707. La SIM è, altresì, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, con sede in Roma (00184), Via Nazionale n. 91, tel./06/47921.

La SIM è altresì autorizzata alla distribuzione di prodotti assicurativi in quanto iscritta con n. D000722362 nella sezione D del RUI, a seguito di autorizzazione n. 1214095 del 19/01/2023.

### Natura, frequenza e date dei rendiconti

Il rendiconto relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti viene inviato con cadenza semestrale entro trenta giorni lavorativi dalla fine di ciascun semestre solare. Il

rendiconto del servizio di collocamento viene inviato nei termini previsti dalla Normativa di Riferimento.

## **Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi, con descrizione dei sistemi di copertura**

La SIM aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che prevede l'indennizzo dei Clienti entro determinati limiti di importo per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connessi con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, subordinatamente all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o, nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento o, nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.

Il Fondo interviene a indennizzare i clienti per i crediti chirografari derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato in base all'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

La modalità di presentazione delle istanze di indennizzo, i limiti di importo previsti e ogni altra informazione possono essere ottenuti tramite consultazione del Regolamento del Fondo Nazionale di Garanzia ([www.fondonazionaledigaranzia.it](http://www.fondonazionaledigaranzia.it)).

## **SEZIONE B – INFORMAZIONI SULLA POLITICA ADOTTATA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE**

### **Introduzione**

La SIM, nel normale esercizio delle proprie attività e nella prestazione dei propri servizi, potrebbe incontrare situazioni potenziali di conflitti di interesse, nei confronti del Cliente o fra propri Clienti, che si possono manifestare in modo permanente o occasionale al proprio interno.

Il manifestarsi/verificarsi di simili situazioni di potenziali conflitti di interesse è, in una certa misura, connaturato alle attività degli intermediari che prestano alla clientela una pluralità di servizi/attività di investimento; ciò appare confermato anche dalla normativa vigente che, avuto riguardo all'impossibilità per gli intermediari di eliminare del tutto i conflitti di interesse, prescrive ai soggetti abilitati di provvedere alla loro corretta gestione, al fine di evitare che gli stessi possano generare un significativo pregiudizio ai Clienti.

### **La politica in materia di conflitti di interesse**

La SIM, in conformità con quanto richiesto dalla normativa vigente, ha adottato, applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Nel quadro di tale politica, la adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la SIM stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o accessorio od una combinazione di tali servizi.

In particolare, la suddetta politica di gestione dei conflitti di interesse: (i) individua, in relazione ai servizi di investimento e accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero

generare conflitti di interesse idonei a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti; (ii) definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un Cliente, tenuto anche conto delle preferenze espresse da quest'ultimo in materia di sostenibilità, la SIM considera se, a seguito della prestazione di servizi, essa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con questi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quelli a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del Cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Ove le misure adottate non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la SIM informa chiaramente e per iscritto i Clienti in sede contrattuale o con documentazione specifica, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tali rischi al fine di consentire agli stessi di assumere una decisione informata sui servizi prestati, in considerazione del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

La SIM identifica nella funzione Compliance il soggetto preposto:

- a) alla verifica del rispetto della politica adottata per la gestione dei conflitti di interesse;
- b) alla tenuta del c.d. "Registro dei Conflitti", dove vengono riportate, in relazione a ciascun servizio di investimento o accessorio, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di servizi o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi che potrebbe ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti;
- c) al *reporting* nei confronti del Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica.

## I principali presidi

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SIM è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività svolta nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del Cliente siano danneggiati.

I soggetti rilevanti appartengono alle seguenti categorie:

- componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o consulenti finanziari della SIM;
- dipendenti della SIM, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SIM e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento da parte della SIM;

- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi di investimento nei confronti dei Clienti sulla base di un accordo di esternalizzazione concluso con la SIM.

Al fine di garantire l'indipendenza di cui sopra, la SIM adotta, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti;
- garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interessi;
- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi di investimento o accessori;
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi di investimento o accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

La SIM, in particolare, presidia i conflitti di interessi che possono verificarsi:

- tra la SIM e i Clienti;
- tra un soggetto rilevante e i Clienti;
- tra più Clienti.

In base a quanto precede e tenuto conto dei servizi di investimento prestati dalla SIM, sono state valutate le potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero sorgere da:

- prestazione congiunta di servizi di investimento;
- rapporti con soggetti terzi;
- struttura della remunerazione riconosciuta ai soggetti rilevanti;
- incarichi assunti da soggetti rilevanti presso società terze con le quali la SIM ha rapporti

Si precisa che le situazioni di conflitto d'interessi sono gestite dalla SIM, la quale ha posto in essere i necessari presidi per evitare, inter alia, fenomeni di doppia imposizione di commissioni a carico del Cliente, ciò anche mediante la restituzione al Cliente delle retrocessioni commissionali eventualmente percepite dalle Società Prodotto a fronte della distribuzione dei relativi prodotti o servizi.

Eventuali richieste volte a ottenere ulteriori dettagli sulla politica adottata dalla SIM per la gestione dei conflitti di interesse possono essere indirizzate a: Reversal SIM S.p.A. – Corso Venezia 41, 20121 Milano.

## **SEZIONE C – INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI**

### **Le categorie di strumenti finanziari trattati**

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata ha la finalità di fornire informazioni di base sui rischi connessi agli strumenti finanziari in relazione ai quali possono essere prestate

raccomandazioni inerenti il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o può essere prestato il servizio di collocamento. Si precisa che, salvo diversi accordi, la SIM non effettua, nei confronti dei clienti retail, raccomandazioni aventi ad oggetto le categorie di prodotti che la Società non ritiene adatti ai medesimi, a fronte di una valutazione di elevata complessità.

### **a) Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)**

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono gli organismi il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

La nozione di OICR si declina in una serie di sotto-nozioni:

- OICR aperti: consentono ai partecipanti di chiedere il rimborso delle proprie quote o azioni secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'OICR;
- OICR chiusi: tutti gli OICR diversi da quelli aperti;
- organismi di investimento collettivo in valori mobiliati (OICVM): OICR di tipo aperto che rientrano nel campo di applicazione della direttiva comunitaria n. 2009/65/CE (Direttiva UCITS). Tale categoria ricomprende gli *Exchange Traded Funds* (ETF);
- OICR alternativi (FIA): OICR di tipo aperto o chiuso che rientrano nel campo di applicazione della direttiva comunitaria n. 2011/61/UE (Direttiva AIFM).

Un ulteriore elemento di distinzione tra le diverse categorie di OICR attiene alla struttura che può avere una forma societaria o contrattuale. Gli OICR che hanno forma societaria sono le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF); gli OICR che hanno forma contrattuale sono rappresentati dai fondi comuni di investimento.

Gli OICR italiani sono:

#### **(i) Fondi comuni di investimento**

Per fondo comune di investimento si intende l'OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e mediante ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.

#### **(ii) Società di investimento a capitale variabile**

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in una SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dai fondi comuni d'investimento, la loro

peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

### **(iii) Società di investimento a capitale fisso**

Anche nel caso delle società di investimento a capitale fisso (SICAF) l'investitore, mediante sottoscrizione di azioni o di strumenti finanziari partecipativi, diviene azionista della società. A differenza della SICAV, tuttavia, la SICAF è un OICR di tipo chiuso. Sia la SICAV sia la SICAF possono provvedere direttamente alla gestione del proprio patrimonio ovvero avvalersi di un gestore esterno.

### **(iv) Exchange Traded Funds (ETF)**

Gli Exchange Traded Funds (ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o SICAV, caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote o azioni sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

## **b) I prodotti di investimento assicurativi**

Sono prodotti di investimento assicurativi:

### **a. Polizze index linked**

Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (*rectius* indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa. È possibile classificare le polizze *index linked* in tre categorie:

- i. pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell'indice di riferimento;
- ii. a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
- iii. a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle *index linked* a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

### **b. Polizze unit linked**

Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Analogamente alle *index linked* anche le polizze *unit linked* possono essere classificate in polizze:

- i. pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;



- ii. garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

**c. Contratti di capitalizzazione**

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

**d. Polizze vita cd. "rivalutabili"**

Le polizze rivalutabili sono contratti assicurativi rientranti nel cd. Ramo I la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della compagnia assicurativa. Il premio investito nella gestione separata viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti. Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa.

## La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- a) la **variabilità del prezzo** dello strumento finanziario;
- b) la sua **liquidità**;
- c) la **divisa** in cui è denominato;
- d) gli **altri fattori** fonte di rischi generali;
- e) i fattori di rischio relativi ai Titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a **bail-in**;
- f) i rischi di **sostenibilità**.

**a) La variabilità del prezzo**

Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

a.1) Rischio specifico e rischio generico

Il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico e il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

a.2) Il rischio emittente o rischio di credito

E' il rischio che l'emittente non paghi le cedole e/o rimborsi il capitale, perché è in grosse difficoltà o perché è fallito.



Si può misurare con:

- la probabilità attesa di fallimento (default) dell'emittente;
- la valutazione delle agenzie di rating, tipicamente espressa in lettere (rating).

Il rischio di credito aumenta con la crescita della probabilità attesa di fallimento (default) e/o con il peggioramento del *rating*.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è quindi fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il *rating*, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.

Il *rating* fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un *rating* agevola anche gli emittenti nel processo di *pricing* e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di *rating* assegnano un punteggio (il *rating*, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione.

Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di *rating* si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (*financial profile*), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (*business profile*), su visite presso la società e incontri con il *management*. Il giudizio di *rating* è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di *upgrade*, mentre nel caso di peggioramento di *downgrade*.

Si distingue tra *rating* dell'emittente e *rating* di un'emissione. Il *rating* di un emittente (detto anche *rating* di controparte o *issuer credit rating*) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il *rating* di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il *rating* è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso a esso associato. Di norma, quanto maggiore è il *rating* di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente.

### a.3) Il rischio di mercato

È il rischio di subire perdite a causa delle variazioni dei prezzi o dell'andamento generale del mercato. Si può misurare con la volatilità e il valore a rischio (cosiddetto VaR) o il Valore a rischio condizionale (CVaR): se cresce la volatilità e/o il VaR/cVaR il rischio di mercato aumenta.

### a.4) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di OICR.

Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento ai fondi comuni di investimento aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

## **b) La liquidità**

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

## **c) La divisa**

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

## **d) Gli altri fattori fonte di rischi generali**

### d.1) Commissioni e altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni con riguardo a tutte le commissioni, spese e altri oneri che saranno dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

### d.2) Inflazione

L'inflazione rappresenta l'aumento generalizzato del livello dei prezzi di beni e servizi di un'economia nel tempo. Il rischio di inflazione si riferisce alla probabilità che l'inflazione aumenti in futuro.

Il rischio di inflazione può avere un impatto significativo sull'economia e sui mercati finanziari, poiché un aumento dei prezzi può ridurre il potere d'acquisto delle persone e delle imprese e influire sulla crescita economica. Gli investitori possono quindi adottare strategie per mitigare il rischio di inflazione, come l'acquisto di asset che possono aumentare di valore durante periodi di inflazione, come ad esempio le azioni delle aziende che producono beni essenziali e i metalli preziosi.

### **e) I fattori di rischio relativi ai Titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in**

Di seguito si esplica quanto introdotto dai D.Lgs. 16 novembre 2015, nn. 180 e 181 e gli specifici fattori di rischio dei titoli assoggettabili alla procedura di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o al *bail-in* ivi previsti.

Con i provvedimenti sopra citati – di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*) – sono state introdotte limitazioni all'intervento pubblico a sostegno delle categorie di Intermediari come di seguito elencate che versino in una situazione di crisi, in base al principio secondo cui i costi di quest'ultima devono ricadere in primo luogo su azionisti e creditori.

L'art. 2 del D.Lgs. 180/2015 indica quali destinatari dei provvedimenti le banche aventi sede legale in Italia, le società capogruppo di un gruppo bancario, le società appartenenti a un gruppo bancario, le società incluse nella vigilanza consolidata, le società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE nonché le SIM che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento: a) negoziazione per conto proprio; b) sottoscrizione e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

In particolare, il D. Lgs. 180/2015 prevede che, a fronte di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto, e laddove misure alternative non consentano di superare la predetta situazione, la Banca d'Italia disponga la riduzione (fino all'azzeramento del valore nominale), il trasferimento o la conversione di azioni, partecipazioni e strumenti di capitale emessi dall'Intermediario, l'interruzione dei contratti finanziari o dei contratti derivati in essere con l'Intermediario con conseguente obbligo di pagamento del relativo saldo netto, ovvero la modifica della scadenza o l'annullamento dei titoli di debito emessi dal medesimo, nell'ipotesi in cui ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto. Qualora ciò non sia sufficiente, la Banca d'Italia potrà adottare le misure di risoluzione di cui all'art. 39 del D.Lgs. 180/2015 oppure disporre la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione menzionate rientra il c.d. *bail-in*, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori di un Intermediario o nella conversione in capitale dell'Intermediario dei diritti di questi ultimi. Con riferimento ai creditori, l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 180/2015 dispone che "*sono soggette a bail-in tutte le passività*", fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima, ossia:

- depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a 100.000 Euro);
- le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti;
- qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento

alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;

- qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
- passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo;
- passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi e sistemi di garanzia dei depositanti purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Le passività aventi ad oggetto le risorse liquide di un fondo comune di investimento (OICVM o FIA), affidate a un depositario sottoposto a risoluzione, non possano essere pertanto assoggettate a *bail in*. Questa conclusione si applica a tutte le disponibilità liquide del fondo comune di investimento che si trovino presso il depositario, a prescindere dalla finalità per le quali esse sono detenute (inclusa, dunque, la liquidità funzionale all'investimento in depositi e alla costituzione di garanzie di denaro eventualmente non depositata presso soggetti terzi, come consentito dalla normativa vigente). La conclusione sopra esposta è stata confermata da Banca d'Italia e dall'Autorità Bancaria Europea in una Q&A pubblicata sul proprio sito Internet il 24 luglio 2015. La medesima conclusione, tuttavia, non è suscettibile di essere estesa al caso delle disponibilità liquide di OICR diversi dai fondi comuni di investimento (Sicav e Sicaf) affidate a un depositario posto in risoluzione. In questi casi, infatti, a parere di Banca d'Italia la legge non prevede una protezione in sede concorsuale per le disponibilità liquide, né le disposizioni che sanciscono l'autonomia patrimoniale a beneficio dei fondi comuni di investimento possono essere suscettibili di applicazione analogica in ragione del loro carattere eccezionale. Parimenti, per le medesime ragioni, non sono escluse dal *bail-in* le passività relative alle disponibilità liquide degli OICR che possono essere affidate a soggetti diversi dal depositario (es., la liquidità degli OICVM funzionale all'investimento in depositi e alla costituzione di garanzie in denaro o la liquidità dei FIA) in caso di risoluzione di questi soggetti.

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 180/2015 possono inoltre essere eccezionalmente escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del *bail-in* passività diverse da quelle sopra elencate, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- non sarebbe possibile applicare il *bail-in* in tempi ragionevoli;
- l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per (i) assicurare la continuità delle funzioni essenziali dell'Intermediario e (ii) evitare gravi effetti sistemici sui mercati finanziari;
- l'applicazione del *bail-in* determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal *bail-in*.

In caso di *bail-in*, l'ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d'urgenza, dalla Banca d'Italia o dal commissario straordinario), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del D.Lgs. 181/2015. In generale, tale gerarchia prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri investitori le eventuali perdite o la conversione in azioni, secondo l'ordine generale seguente: azionisti, detentori di altri titoli di capitale, possessori di titoli di debito subordinati, creditori che dispongono di attività convertibili in azioni (ad esempio obbligazioni convertibili), titolari di depositi superiori a 100.000 euro, fondo di garanzia dei depositi.

In particolare, l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 180/2015 stabilisce che, in caso di *bail-in*, innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato: (i) degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (iii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iv) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) delle restanti passività. Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato: (i) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iii) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (iv) delle restanti passività.

Ai sensi dell'art. 1, comma 33, del D.Lgs. 181/2015 (che modifica l'art. 91 del Testo Unico Bancario), per le "restanti passività" il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di 100.000 Euro) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese. Per effetto della previsione di cui all'art. 3, comma 9, del medesimo decreto, successivamente al 1° gennaio 2019 le obbligazioni *senior* saranno soggette al *bail-in* prima di tutti gli altri depositi (che saranno coinvolti sempre per la parte eccedente l'importo di 100.000 Euro).

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, la Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

Si precisa, infine, che l'investimento da parte della SIM in titoli assoggettabili alle sopra citate misure sarà evidenziato nella rendicontazione periodica con apposita dicitura.

#### **f) Informativa sui rischi di sostenibilità ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il "SFDR")**

Ai sensi dell'art. 6, par. 2 dell' SFDR, la SIM, secondo il meccanismo *comply or explain* è alternativamente tenuta a (i) descrivere in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella consulenza in materia di investimenti nonché a descrivere il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza o (ii) descrivere, nel caso in cui non ritenga rilevanti i rischi di sostenibilità, una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

Per il modello di *business* adottato, la SIM offre consulenza in abbinamento al servizio di collocamento avente ad oggetto anche OICR che presentano caratteristiche di sostenibilità in quanto riconducibili agli artt. 8 o 9 dell'SFDR.

Nell'offerta di tali prodotti, la SIM, dopo avere verificato le preferenze di sostenibilità del cliente attraverso il questionario di adeguatezza, fa riferimento e fornisce i documenti informativi precontrattuali relativi a tali OICR, i quali includono anche le informazioni relative alle tematiche ESG predisposte dalla casa prodotto.

Fermo quanto sopra descritto, la SIM ha inoltre adottato e pubblicato sul proprio sito web una Politica ESG che disciplina in che modo la stessa integra il rischio di sostenibilità nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Fermi i profili di natura

organizzativa (quale l'individuazione dei ruoli all'interno della SIM in materia di sostenibilità), la Politica individua una serie di esclusioni (*screening* negativo) relativo a talune tipologie di emittenti nei quali gli OICR raccomandati non investono: la determinazione del rispetto di tale criterio è effettuata analizzando la documentazione d'offerta degli OICR distribuiti, e tiene conto di eventuali soglie di materialità, differenziate a seconda dell'esclusione interessata. Più in dettaglio, la SIM non raccomanda OICR la cui politica di investimento comprenda nel proprio universo investibile emittenti che operano nei seguenti settori: tabacco, carbone termico, estrazione mineraria e armi controverse. Allo stesso modo, la SIM non effettua raccomandazioni di investimento (diretto o indiretto) in imprese che non rispettano i Principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

Le raccomandazioni di investimento effettuate dalla SIM tengono infine conto, come già anticipato, anche di eventuali preferenze espresse dalla clientela in termini di *screening* positivo, che potranno sostanziarsi nella volontà di investire in OICR che: (i) rispettino determinati standard internazionali; (ii) raggiungano un determinato giudizio qualitativo (e.g. un *rating* ESG superiore ad una certa soglia); o (iii) rientrino in una delle categorie di prodotti finanziari *green* individuate dall'SFDR, ossia prodotti finanziari ex art. 6, 8 o 9 del SFDR.

## SEZIONE D – INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA, DI COLLOCAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

La SIM ha diritto a un compenso per la prestazione del servizio di consulenza. La prestazione del servizio di collocamento, sempre abbinato al servizio di consulenza, non prevede invece la corresponsione di alcuna commissione da parte del Cliente.

Il compenso a carico del Cliente è corrisposto alla SIM tramite addebito sul conto di pertinenza del Cliente indicato in fase di conclusione del contratto.

La seguente tabella viene fornita a titolo di esempio. Essa rappresenta una stima ex ante in forma aggregata dei possibili costi e degli oneri applicabili relativi ai Servizi, espressi in forma numerica e percentuale. La SIM potrebbe percepire incentivi da parti terze, i quali saranno interamente retrocessi ai clienti. Il valore preso a riferimento a titolo di esempio come base di calcolo è pari ad Euro 1.000.000 di Patrimonio conferito in consulenza.

<b>STIMA ANNUA</b> (basata su un patrimonio pari a 1 milione)	<b>Valore espresso in forma numerica</b>	<b>Valore espresso in percentuale</b>
<b>Costi e oneri per la prestazione del servizio di Consulenza in materia di investimenti</b>	Commissione Euro: 10.000 IVA: 2.200 Totale: 12.200	Commissione: 1% IVA: 22% Totale: 1,22%
<b>Costi e oneri per la prestazione del servizio di Collocamento</b>	Euro 0	0,0 %
<b>Totale costi per il cliente</b>	<b>Euro 10.000</b>	<b>1,22 %</b>



## Informativa ex ante ed ex post su costi ed oneri.

Oltre alle informazioni sopra riportate su costi ed oneri aggregati relativi al Servizio di consulenza, in occasione di ciascuna raccomandazione la SIM fornisce in tempo utile una comunicazione completa delle informazioni sugli eventuali costi e oneri aggregati relativi allo strumento finanziario o agli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, nonché l'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività.

La SIM, con periodicità annuale, invia al cliente in forma personalizzata la rendicontazione dei costi del Servizio e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al cliente nel periodo di riferimento, nonché l'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività. Su richiesta del cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.

## SEZIONE E – INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI

In base alle norme di legge e regolamento vigenti si considerano clienti le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti per conto dei quali la SIM presta i servizi di investimento o accessori. In attuazione della normativa di recepimento della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli *strumenti finanziari* (Direttiva MIFID II – *Markets in Financial Instruments Directive*) i clienti devono necessariamente essere classificati in una delle seguenti tre categorie:

- a) cliente professionale (privato o pubblico);
- b) controparte qualificata;
- c) cliente al dettaglio.

Alla predetta classificazione corrisponde un diverso grado di tutela attribuito dalla nuova normativa in materia di servizi di investimento, principalmente per quanto riguarda obblighi informativi a carico degli intermediari, la valutazione di adeguatezza o appropriatezza dei servizi e/o degli strumenti o prodotti finanziari offerti o richiesti, la *best execution*, la gestione degli ordini, la rendicontazione periodica, il contenuto dei contratti e, in generale, le regole di condotta previste dalla MIFID II.

La SIM, nella prestazione dei propri servizi di investimento classifica i propri clienti come clienti "al dettaglio".

È comunque facoltà del cliente chiedere di essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio o operazione di investimento o tipo di operazione o prodotto.

La suddetta richiesta (la cui efficacia è comunque subordinata all'accettazione da parte della SIM, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento e dalle procedure interne della stessa per la classificazione quale cliente professionale, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo c. (c) Clienti privati trattati come clienti professionali su loro richiesta) deve – all'occorrenza – essere inoltrata per iscritto alla SIM. Si riportano qui di seguito le principali caratteristiche di ciascuna delle categorie sopraindicate.



## Clienti professionali

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, la conoscenza e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. In particolare, la classificazione quale cliente professionale comporta un minor grado di "protezione" riconosciuto dall'ordinamento relativamente, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- contenuto e qualità delle informazioni che la SIM è tenuta a fornire al cliente, anche in relazione a comunicazioni pubblicitarie e promozionali;
- informazioni sulla natura degli strumenti finanziari trattati dalla SIM, anche in relazione alle avvertenze sui rischi associati;
- informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento e agli strumenti trattati, a condizione che i servizi prestati siano diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli e gli strumenti trattati non incorporino derivati;
- informazioni relative agli OICR armonizzati;
- modalità e termini delle informazioni;
- contenuto e forma dei contratti;
- valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza (quest'ultima per i soli servizi di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti). La SIM può presumere l'appropriatezza dei servizi, degli strumenti finanziari e delle operazioni nel caso di rapporti con un "cliente professionale";
- contenuto, forma e modalità di trasmissione nel caso di comunicazioni relative all'esecuzione di ordini;
- contenuto e modalità operative della strategia di trasmissione degli ordini;
- contenuto, forma e modalità di trasmissione dei rendiconti degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- obblighi informativi relativi alle procedure di gestione degli ordini.

### a) Clienti professionali privati di diritto

In base al Regolamento Consob n. 20307/2018 (in breve "Regolamento Intermediari") si intendono clienti professionali di diritto per tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari:

- (i) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali:
  - banche
  - imprese di investimento;
  - altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
  - imprese di assicurazione;
  - organismi di investimento collettivo del risparmio e società di gestione di tali organismi;
  - fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
  - negozianti per conto proprio di merci e/o strumenti derivati su merci;
  - soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);

- altri investitori istituzionali;
  - agenti di cambio.
- (ii) le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio di € 20.000.000,00;
  - fatturato netto di € 40.000.000,00;
  - fondi propri per € 2.000.000,00.
- (iii) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, ivi compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

I clienti professionali di diritto possono – previa conclusione di apposito accordo scritto con la SIM che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica tale trattamento – richiedere per iscritto in qualsiasi momento alla SIM di essere considerati come clienti al dettaglio ed ottenere così un livello di protezione più elevato. In ogni caso, è onere del cliente professionale di diritto richiedere un livello di protezione più elevato ove ritenga di non essere in grado di valutare o di gestire correttamente i rischi assunti.

#### b) Clienti professionali pubblici

Sono clienti professionali pubblici individuati dal Decreto MEF 236/2011, ai sensi dell'art. 6 comma 2 sexies, del d.lgs. n. 58/1998 (c.d. Testo Unico della Finanza) per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti:

- a) il Governo della Repubblica;
- b) la Banca d'Italia.

Possono, inoltre, richiedere agli intermediari di essere trattati come clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a. entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- b. aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- c. presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

I clienti professionali pubblici possono richiedere al prestatore del servizio un trattamento quali clienti al dettaglio e concordare con gli intermediari un livello più elevato di protezione.

#### c) Clienti privati trattati come clienti professionali su richiesta

Ai sensi del Regolamento Intermediari, gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli professionali di diritto – che ne abbiano fatto espressa richiesta per iscritto – come clienti professionali.

In particolare, in applicazione della specifica procedura predisposta dalla SIM in osservanza del richiamato Regolamento Intermediari, i clienti che ne abbiano fatto richiesta devono essere sottoposti ad una valutazione, all'esito della quale devono risultare tassativamente soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente – inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

Laddove tale circostanza non sia riscontrabile tramite accesso al competente Registro delle Imprese o ad altro analogo pubblico registro, il cliente è tenuto ad allegare alla richiesta idonea documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti. In caso di persone giuridiche o enti, la valutazione di cui sopra è condotta con riferimento alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica stessa.

Nel caso di esito favorevole della predetta procedura di valutazione, l'eventuale classificazione come cliente professionale comporta la disapplicazione di alcune regole di condotta previste per la prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei clienti non professionali ed un conseguente minor grado di "protezione" relativamente ai seguenti aspetti:

- contenuto e qualità delle informazioni che la SIM è tenuta a fornire al cliente, anche in relazione a comunicazioni pubblicitarie e promozionali;
- informazioni sulla natura degli strumenti finanziari trattati dalla SIM, anche in relazione alle avvertenze sui rischi associati;
- informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento e agli strumenti trattati, a condizione che i servizi prestati siano diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli e gli strumenti trattati non incorporino derivati;
- informazioni relative agli OICR armonizzati;
- modalità e termini delle informazioni;
- contenuto e forma dei contratti;
- valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza (quest'ultima per i soli servizi di gestione di portafogli consulenza in materia di investimenti). La SIM può presumere l'appropriatezza dei servizi, degli strumenti finanziari e delle operazioni nel caso di rapporti con un "cliente professionale";
- contenuto, forma e modalità di trasmissione nel caso di comunicazioni relative all'esecuzione di ordini;
- contenuto e modalità operative della strategia di trasmissione degli ordini;
- contenuto, forma e modalità di trasmissione dei rendiconti degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- obblighi informativi relativi alle procedure di gestione degli ordini.

## **Controparti qualificate**

Ai sensi del Regolamento Intermediari sono controparti qualificate:

- i clienti, ai quali vengono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'art. 6, comma 2 quater, lett. D), numeri 1), 2), 3) del Testo Unico della Finanza;
- le imprese, a cui vengono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, che siano qualificate come tali – ai sensi dell'art. 24, paragrafo 4, e 25, paragrafo 6, della direttiva n. 2014/65/UE – dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.

La classificazione quale controparte qualificata comporta la disapplicazione delle regole di condotta di cui al Regolamento Intermediari (in materia di informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali e contratti, adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione di ordini, *best execution*, gestione degli ordini dei clienti, rendicontazioni), ad eccezione dell'obbligo di immediata pubblicazione degli ordini su azioni quotate con limite di prezzo che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti di mercato (salvo che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse). La classificazione del cliente come controparte qualificata non pregiudica la facoltà dello stesso di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale oppure come un cliente al dettaglio. La richiesta è soggetta al consenso scritto della SIM.

## Clienti al dettaglio

Rientrano in questa categoria i clienti che non siano clienti professionali né controparti qualificate; ad essi risulta applicabile il maggior livello di protezione di cui alle norme di legge e regolamento vigenti.

## **SEZIONE F – Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**

Il Regolamento 2016/679 (di seguito “**GDPR**”) e la normativa italiana di recepimento impongono alla Società di informare il cliente (di seguito “**Interessato**”) su tutte le modalità e finalità di trattamento dei dati personali (di seguito “**Dati Personali**”) in suo possesso, dallo stesso comunicati.

Il GDPR prevede la necessità di un consenso esplicito dell'Interessato per il trattamento di talune categorie di Dati Personali – elencati all'art. 9 dello stesso GDPR – tra cui, ad esempio, i dati relativi alla salute e dati biometrici.

## **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati**

Il titolare del trattamento è Reversal SIM S.p.A., con sede legale in Corso Venezia n. 41, 20121, Milano in persona del proprio legale rappresentante pro tempore (di seguito “**Reversal**” o “**Titolare**”).

Per l'esercizio dei suoi diritti, elencati al successivo articolo 7, nonché per qualsiasi altra richiesta relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, Lei potrà contattare il Titolare ai seguenti recapiti:

- ✓ telefono: 02 49606239
- ✓ email: [privacy@re-versal.com](mailto:privacy@re-versal.com)

Il Titolare potrà nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito “**DPO**”) ai sensi dell’art. 37 del GDPR, che Lei potrà contattare per l’esercizio dei suoi diritti nonché per ricevere qualsiasi altra informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a [privacy@re-versal.com](mailto:privacy@re-versal.com).

## 2. Dati personali trattati

Per le finalità indicate al successivo articolo 3, il Titolare tratterà i Suoi dati personali o i dati personali dei Suoi familiari, da Lei direttamente forniti in occasione della negoziazione e della conclusione del contratto relativo ai servizi offerti dal Titolare, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ dati anagrafici o di contatto (es. nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, codice fiscale, altri dati contenuti nel suo documento di identità etc.);
- ✓ dati finanziari (es. coordinate bancarie, IBAN, numero conto corrente etc.) e dati di natura economico-patrimoniale (es. dati inerenti al Suo profilo antiriciclaggio e di rischio);
- ✓ altri dati personali quali dati relativi al Suo stato familiare, dati relativi al suo titolo di studio o posizione lavorativa;
- ✓ la registrazione vocale delle telefonate intercorse con il Titolare per gli ordini di disposizioni;
- ✓ dati di accesso all’area riservata ai clienti sul sito web del Titolare (quali, username e password).

## 3. Finalità del Trattamento

Il Trattamento dei Dati Personali, che vengono raccolti, anche direttamente presso gli Interessati, da Reversal anche tramite dipendenti e/o Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede e/o collaboratori dei medesimi, avverrà per:

- a) gestione ed esecuzione delle attività di natura contrattuale e/o precontrattuale, ivi inclusa la raccolta di informazioni preliminari all’apertura di un conto, la gestione delle comunicazioni con il cliente, anche funzionali all’apertura di un conto, la gestione degli ordini di disposizione, l’accesso all’area riservata a Lei dedicata all’interno del sito web del Titolare, il riscontro a una Sua richiesta di informazioni in merito agli adempimenti connessi alla prestazione dei servizi richiesti; la base giuridica per tale finalità è l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR;
- b) adempimenti di carattere amministrativo-contabile o di obblighi previsti da leggi e/o regolamenti, sia nazionali che comunitarie (ivi inclusa la normativa antiriciclaggio) o disposizioni impartite da autorità od organi di controllo; la base giuridica per tale finalità è l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del GDPR;
- c) attività inerenti alla prevenzione delle frodi e, in generale, il monitoraggio dei servizi messi a Sua disposizione in esecuzione del contratto in essere con il Titolare; la base

giuridica per tale finalità è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR;

- d) eventuale gestione del contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale; la base giuridica per tale finalità è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR;
- e) attività di promozione e vendita dei servizi e prodotti del Titolare, anche mediante invio di newsletter, inviti a eventi o ricerche di mercato tramite modalità manuali (e.g. contatto telefonico, posta cartacea, e-mail etc.) o automatizzate di contatto (e.g. campagne automatizzate di invio di e-mail, SMS, contatto telefonico automatizzato, messaggistica istantanea, etc.); la base giuridica per il trattamento dei dati è il conferimento del suo consenso, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del GDPR;
- f) attività di marketing "diretto" via posta elettronica, in relazione a servizi o prodotti del Titolare, analoghi a quelli da lei già acquistati; la base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR, e dell'art. 130, comma 4, del D. Lgs. 196/2003 (c.d. "Codice della Privacy"), da identificarsi nel presumibile Suo interesse per tali servizi o prodotti. In ogni caso, Lei potrà opporsi a tale finalità di trattamento al momento della raccolta dei dati o in occasione dell'invio di ogni successiva comunicazione, cliccando sull'apposito link presente in tutte le comunicazioni commerciali ovvero con le modalità individuate al successivo articolo 7;
- g) promozione e vendita di prodotti e servizi "dedicati" del Titolare, specificamente individuati attraverso tecniche di profilazione della clientela aventi a oggetto l'analisi e la previsione delle informazioni relative alle sue preferenze, abitudini, scelte di consumo, anche mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati, attuate anche attraverso l'arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi (arricchimento). La base giuridica per tale finalità è il suo consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del GDPR.

#### **4. Natura del conferimento, periodo di conservazione dei dati e modalità del trattamento**

Per la finalità di cui al precedente articolo 3, lettere (a), (b), (c) e (d) il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria; un Suo eventuale rifiuto a conferire tali dati in sede precontrattuale comporterà l'impossibilità per il Titolare di concludere il contratto e/o fornirle i servizi richiesti.

Con riferimento alle finalità di cui al precedente articolo 3 lettere (e), (f) e (g) il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo e un Suo rifiuto a conferirli non pregiudicherebbe la conclusione o l'esecuzione del contratto, ma comporterebbe unicamente l'impossibilità per il Titolare di aggiornarla in merito a propri prodotti e/o iniziative o a elaborare iniziative promozionali nei suoi confronti maggiormente conformi al suo profilo.

Il periodo di conservazione dei suoi dati personali:

- ✓ per le finalità indicate al precedente articolo 3, lettere (a), (b) e (c) sarà corrispondente a tutta la durata del rapporto contrattuale e, dopo la cessazione dello stesso, si protrarrà per un periodo pari a 10 anni, salvo eventuali ulteriori obblighi prescritti dall'ordinamento giuridico;

- ✓ per la finalità di cui al precedente articolo 3, lettera (d), sarà pari alla durata del contenzioso e si protrarrà per i successivi 10 anni;
- ✓ per le finalità di cui al precedente articolo 3 lettere (e), (f) e (g), si protrarrà per 2 anni dalla data del rilascio del relativo consenso o sino a quando Lei deciderà di revocare il Suo consenso, ove rilasciato, o, ove applicabile, sino a quando Lei deciderà di esercitare il Suo diritto di opposizione al trattamento.

Il trattamento viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei Suoi diritti ivi descritti. I dati personali sono trattati mediante strumenti informatici, telematici e /o cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e a evitare indebiti accessi di soggetti non autorizzati. Le telefonate con le quali vengono impartiti ordini e/o disposizioni sono registrate su supporto magnetico in ossequio alle disposizioni del Regolamento Europeo MiFID II.

## 5. Comunicazione dei dati

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente articolo 3, i Dati Personali trattati saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.

Inoltre, i suoi dati personali potranno essere trattati da soggetti terzi appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- ✓ fornitori di servizi di assistenza tecnica per la gestione del sistema informatico, fornitori logistici, agenzie pubblicitarie o altri fornitori di servizi;
- ✓ soggetti che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione delle disposizioni e degli ordini da Lei impartiti e/o per la gestione di servizi di pagamento o emissione di strumenti finanziari;
- ✓ soggetti che supportano le attività di istruttoria bancaria o rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza e per il controllo delle frodi;
- ✓ autorità e organi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico;
- ✓ partner commerciali;
- ✓ fornitori di piattaforme telematiche esterne per l'invio delle comunicazioni;
- ✓ società di recupero crediti;
- ✓ istituti bancari e assicurativi;
- ✓ consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
- ✓ altre società appartenenti al medesimo gruppo societario del Titolare.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR, in altre ipotesi in totale autonomia come distinti titolari del trattamento, restando inteso che, in quest'ultimo caso, la comunicazione dei suoi dati personali a tali titolari autonomi avverrebbe unicamente ai fini del perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto contattando il Titolare al recapito indicato all'articolo 1 dell'Informativa.



I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

## 6. Trasferimento dei dati personali all'esterno dell'Unione Europea

Il Titolare non intende trasferire i suoi dati personali al di fuori dell'Unione Europea.

Ove tale circostanza dovesse rendersi necessaria per esigenze tecnico-organizzative, tale trasferimento sarà in ogni caso preceduto dalla previa verifica della sussistenza delle condizioni di legittimità e delle garanzie adeguate prescritte dagli artt. 44 e ss. del GDPR. Ricorrendo tale circostanza, Lei potrà richiedere al Titolare informazioni sul trasferimento dei suoi dati personali al di fuori dell'Unione Europea e ottenere una copia delle misure di protezione adottate formulando una specifica richiesta al Titolare tramite l'indirizzo e-mail [privacy@re-versal.com](mailto:privacy@re-versal.com)

## 7. Diritti degli interessati

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di soggetto interessato, Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 – 21 del GDPR, in particolare:

- ✓ **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- ✓ **diritto di rettifica:** diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti ai sensi dell'art. 16 del GDPR;
- ✓ **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che la riguardano, nei casi indicati all'art. 17 del GDPR; il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- ✓ **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, nei casi indicati all'art. 18 del GDPR;
- ✓ **diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati, secondo quanto indicato all'art. 20 del GDPR. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare a altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
- ✓ **diritto di opposizione:** diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento, ai sensi dell'art. 21 del GDPR;
- ✓ **diritto di revocare il consenso** in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- ✓ **diritto di proporre reclamo al Garante** per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente articolo 1. Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'art. 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della Sua richiesta.

La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.